DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 1982

che fissa il prezzo del mercato mondiale per i piselli, le fave e le favette utilizzati nell'alimentazione umana

(82/562/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2036/82 del Consiglio, del 19 luglio 1982, che stabilisce le norme generali relative alle misure speciali per i piselli, le fave e le favette [1], in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2036/82 prevede che il prezzo del mercato mondiale dei prodotti in oggetto utilizzati nell'alimentazione umana debba essere determinato in base alle offerte effettuate sul mercato mondiale, escluse quelle che non possono essere considerate rappresentative della tendenza reale del mercato ; che, se nessuna offerta può essere presa in considerazione per la determinazione del prezzo del mercato mondiale, detto prezzo viene determinato in base ai prezzi registrati sui mercati dei principali paesi esportatori ; che, nell'ipotesi precitata, tale prezzo è fissato ad un livello uguale al prezzo d'obiettivo per i prodotti in questione ;

considerando che, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2049/82 della Commissione, del 20 luglio 1982, relativo alle modalità di determinazione dei prezzi del mercato mondiale nel settore dei piselli, delle fave e delle favette [2], il prezzo medio del mercato mondiale è determinato su 100 kg di prodotti alla rinfusa, consegnati a Rotterdam, di qualità sana ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1432/82 del Consiglio [3] ; che, ai fini della determinazione di tale prezzo, sono prese in considerazione soltanto le offerte più favorevoli e riguardanti le consegne più ravvicinate, escluse quelle relative ad un prodotto fluttuante ;

considerando che, per le offerte e per le quotazioni che non rispondono alle condizioni sopra indicate, si procederà agli adeguamenti necessari, in particolare quelli contemplati all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2036/82 ;

considerando che il prezzo del mercato mondiale può essere differenziato, a seconda che si tratti di piselli, di fave o di favette ;

considerano che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i foraggi essiccati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Il prezzo del mercato mondiale di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2036/82 è fissato a 25,40 ECU/100 kg.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decsione.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 219 del 28. 7. 1982, pag. 1.
[2] GU n. L 219 del 28. 7. 1982, pag. 36.
[3] GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 31.